

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1846

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REBECCHI, LARIZZA, SANNA, AUGUSTO BATTAGLIA,
ALVETI, RECCHIA, PREVOSTO, ALFONSINA RINALDI,
POLLASTRINI MODIANO, FELISSARI**

Delega al Governo per il riordinamento
dei trattamenti pensionistici di guerra

Presentata il 5 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Siamo ormai giunti alle soglie del duemila, e il ricordo della tragedia dell'ultimo conflitto mondiale va sempre più affievolendosi nell'animo della gente. Ciò nonostante ci troviamo ancora una volta qui a discutere di un provvedimento che vuole avere i connotati e la pretesa di costituire il « riassetto definitivo delle pensioni spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra ». Contrariamente a quanto si è registrato in passato, esso si presenta con un respiro nuovo, una concezione ampia ed una prospettiva originale, poiché realisticamente adotta una metodologia di intervento che lascia ben sperare sugli obiettivi da raggiungere.

Si tratta di uno strumento che, attraverso la delega al Governo, presenta caratteristiche di duttilità tali da piegare e contemperare le esigenze degli aventi ti-

tolo con le effettive dotazioni finanziarie possibili.

Non si chiede, con il provvedimento in esame, di recare pesi insopportabili al già dissestato bilancio dello Stato poiché, più semplicemente, si vuole programmare su più esercizi una gradualità di stanziamenti aggiuntivi alle risorse, reperibili nell'ambito del capitolo specifico 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso. Proprio lo strumento della delega potrà rivelarsi adeguato ad una siffatta programmazione la cui stesura non potrà risultare frutto di una decisione unilaterale né del Governo, né del Parlamento, bensì il risultato di un approfondito e responsabile confronto di tutte le parti agenti onde pervenire a soluzioni da tutti condivise, secondo le priorità che le parti citate sapranno concordare.

Per tutto questo occorrerà che le associazioni a carattere nazionale con personalità giuridica abbiano titolo a partecipare, in concomitanza e in appoggio della Direzione generale delle pensioni di guerra, ad una consultazione specifica e programmatica attraverso l'istituzione di un comitato tecnico nominato dalla citata direzione generale su designazione delle associazioni cointeressate. D'altronde tale indirizzo metodologico non costituisce una novità giacché in passato, in occasione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è stato proficuamente adottato, sebbene in un contesto più limitato.

Si parlerà dunque di un provvedimento definitivo? Ciò si avvererà solo se saremo in grado di fornire gli ingredienti finanziari e normativi, nonché gli indirizzi opportuni.

Entrando nello specifico della proposta in esame, riteniamo necessario marcare l'accento su quegli aspetti di più scabroso approccio, confidando per la valutazione del rimanente sulla lapalissiana chiarezza del testo stesso. D'altra parte all'auspicato comitato tecnico e, più in generale, alla consultazione sistematica delle associazioni di categoria, sarà demandato il compito, come prima detto, di valutare e concordare con l'amministrazione, priorità, qualità, modalità e misura degli interventi, sulla base degli enunciati della presente proposta di delega.

Con riferimento alla lettera a) dell'articolo 1 della proposta, va sottolineata l'indifferibile necessità di pervenire ad un criterio di adeguamento dei trattamenti tabellari capace di dare ad essi consistenza economica e dignità di vera valenza risarcitoria. Sarà questa l'occasione in cui il ricorso a più esercizi finanziari si renderà indispensabile stante l'elevato numero dei beneficiari.

Affrontando i contenuti della lettera b), si osserva subito che l'attuale criterio di percentualizzazione fra le varie lettere di classificazione delle superinvalidità in cui si articola la tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 non corrisponde, sul piano

economico, alla gravità delle menomazioni ivi contemplate.

Ingiusta appare la valutazione che fin qui si è data del danno all'integrità fisica subito, tutta incentrata nel cogliere soltanto alcuni aspetti, più strettamente legati a criteri fisiologici e di funzionalità residua nel soggetto colpito disgiungendo e non considerando la sfera più intima della personalità di un individuo che tanto incide sulla sua presenza come uomo e come cittadino all'interno dei rapporti di relazione nelle società.

A questo proposito, sembra opportuno proporre l'introduzione di nuove forme di intervento integrative rispetto a quanto previsto nella tabella E, specie nei confronti di quelle invalidità sensoriali più significativamente incisive per la vita emotiva relazionale, quali la perdita totale della vista o dell'udito.

È palese come la mancanza di funzione di uno di tali sensi, della vista in particolare, oltre ad essere causa di numerosi problemi d'ordine pratico e di tipo socio-ambientale, depauperi il soggetto colpito di una gamma infinita di stimoli con compromissioni nell'area delle percezioni e delle emozioni, tali da determinare turbamento e squilibri a livello dell'immaginazione e della creatività nonché disturbi nella capacità espressiva in genere. I valori dell'estetica visiva e di quella auditiva, così presenti e diversificati nella quotidianità di tutti, sono ai ciechi e ai sordi ovviamente preclusi, e s'intuisce (senza scendere ad esemplificazioni) con quale animo essi ne subiscano il disagio.

Onorevoli colleghi, strettamente dipendente dai problemi dei grandi invalidi è la problematica che attiene alle loro vedove. Da tale contesto prendiamo le mosse per avvicinarci con rispetto ad una figura di donna particolarmente meritevole, di colei intendiamo dire, che nel ruolo di moglie di un uomo gravemente invalidato, presa nei suoi doveri ha saputo compenetrarsi nelle avversità del marito offrendogli con amore e dedizione il suo aiuto, sopportando e condividendone limitazioni e privazioni vivendo insomma al suo fianco giorno dopo giorno per tutta la sua vita. Divenuta vedova essa, ancora oggi precipita nell'assillo di serie difficoltà economi-

che avendo come unico cospite la pensione di reversibilità prevista dalla tabella G del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che seppur maggiorata dall'assegno supplementare previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto non raggiunge livelli tali da consentire a lei ed alla eventuale famiglia superstita una vita dignitosa. Nella lettera c) si prospetta il ricorso a nuove soluzioni capaci di ampliare e rivalutare i concetti e i significati intrinseci dell'assegno supplementare ora limitato nella sua dimensione ad una troppo modesta percentuale dell'assegno di superinvalidità frutto dal dante causa.

Analogamente occorrerà farsi carico anche di coloro i quali abbiano provveduto ad assistere quei grandi invalidi che, per ragioni diverse durante la loro vita non siano stati in grado di formarsi una famiglia.

Con la lettera d) dell'articolo 1 della proposta in esame, s'intende rivalutare in termini economici più congrui le maggiori necessità di assistenza di cui abbisognano i grandi invalidi di guerra, necessità tra le quali spiccano evidenti: l'autonomia personale, la capacità relazionale, la vita psico-emotiva e persino l'autosufficienza gravemente compromessa nei casi compresi nei primi due livelli di superinvalidità. Attuando un commisurato adeguamento di questa indennità a costi pluricomprendivi di ogni necessità nonché introducendo una nuova diversificazione dei criteri applicati, si dovrà inoltre pervenire a una più equa attribuzione dell'indennità medesima che abbia riguardo alle categorie più gravemente colpite.

Per ragioni di economia espositiva tralasciamo a questo punto di soffermarci ad illustrare i successivi punti dalla lettera e) alla lettera m) poiché quanto essi dispongono appare di per sé sufficiente e comprensibile.

Tutt'altro ci sembra opportuno fare con riferimento alla lettera n), concernente una antica richiesta sempre elusa nei provvedimenti succedutisi nel tempo.

Trattasi della attribuzione annuale di un assegno per cure climatoterapiche termali con la cui istituzione si vuole risolvere una sperequata situazione di intervento finora attuata dalle singole regioni in questa materia. Già la legge n. 833 del 1978 rimandando al piano sanitario nazionale il finanziamento di questo riconoscimento, implicitamente a nostro avviso attribuiva ad esso oltre che una valenza di intervento risarcitorio di natura preventiva e terapeutica, altresì un valore economico uguale per tutti e congruo alle necessità.

Ora, proprio di fronte alla realtà di una applicazione diversificata nei modi e nella misura da regione a regione come prima detto e alla precarietà dell'attribuzione concreta di detto assegno, spesso messa in dubbio da situazioni di emergenze locali, riteniamo doveroso giungere con la presente proposta a una definizione dell'intervento in questione circoscrivendone però gli effetti e l'applicabilità all'ambito dei grandi invalidi di guerra nei cui confronti non possono sussistere dubbi circa il loro effettivo bisogno di fruire di questo genere di cure.

Onorevoli colleghi, nella convinzione di avere fornito argomentazioni sufficienti per una riflessione adeguata sui problemi ancora aperti riguardanti le pensioni di guerra concludiamo la presente relazione sottolineando come il taglio complessivo della proposta in esame concili l'esigenza di conglobare gli interventi a favore di tutti gli aventi titolo in un'unica iniziativa di legge finalizzata ad un reale riassetto definitivo dei trattamenti pensionistici di guerra.

Dovrà essere questa l'occasione e la circostanza per giungere all'approvazione di un provvedimento di delega attraverso un nuovo modo di legiferare intonato a criteri di obiettività e con l'adozione di metodi di lavoro nuovi, il tutto nel rispetto delle esigenze di coloro che a causa della guerra hanno subito mutilazioni e invalidità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria con personalità giuridica, nonché delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, uno o più decreti legislativi in materia di pensioni di guerra dei quali il primo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che siano informati, mediante una programmazione pluriennale, allo scopo di:

a) adeguare i trattamenti pensionistici di cui alle tabelle C, E, F, G e N allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) prevedere un diverso rapporto percentuale degli assegni previsti dalla tabella E allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, tra le varie lettere di classificazione delle superinvalidità anche in considerazione degli effetti che l'invalidità produce sull'autonomia personale, sui rapporti interpersonali, nella vita di relazione e nella sfera della emotività e dei sentimenti;

c) rideterminare, rivalutare e estendere l'assegno supplementare riconosciuto al coniuge superstite del grande invalido di guerra;

d) rivalutare la indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, onde assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle

più gravi infermità o mutilazioni previste dalla citata tabella E, la rispondenza di detta indennità alle effettive esigenze derivanti dall'invalidità di guerra;

e) introdurre alle tabelle A ed E, allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, le integrazioni e le modifiche che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più equa classificazione delle mutilazioni e delle infermità sinora ingiustamente sottovalutate;

f) rideterminare la tabella F 1, allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, relativa ai cumuli di più infermità tenendo presente la reale incidenza della presenza di più minorazioni a carico di uno stesso soggetto;

g) estendere a tutti i titolari di pensioni di guerra l'indennità speciale annua senza alcun condizionamento al reddito;

h) abrogare la norme che, in contrasto con il principio generale della natura risarcitoria della pensione di guerra, ne prevedono la rilevanza ai fini della corresponsione della pensione sociale;

i) modificare l'attuale normativa dei ricorsi gerarchici con particolare riferimento alla norma che prevede l'istituto del silenzio-rigetto;

l) prevedere l'istituzione di un particolare assegno a favore di quei soggetti che, pur in possesso di una delle qualifiche indicate all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non hanno potuto costituirsi una posizione previdenziale e che per tale motivo sono stati ingiustamente esclusi dai benefici combattentistici;

m) riaffermare il diritto di tutti i titolari di trattamento pensionistico di guerra alla completa gratuità delle prestazioni sanitarie loro spettanti, ai sensi dell'articolo 57, terzo comma, della legge 23

dicembre 1978, n. 833, quale atto risarcitorio;

n) erogare un assegno speciale annuo ai grandi invalidi di guerra in misura adeguata a sostenere le spese di cura climatoterapiche e termali.